PREMESSO che a causa di un mero errore tecnico verificatosi durante la pubblicazione dell’atto deliberativo n. 26 del 02/04/2026, sono stati riportati dei refusi di commenti e revisioni precedentemente eliminati;

RITENUTO pertanto di dover annullare e sostituire la Delibera n. 26 del 02/04/2025, precisando che tutti gli allegati della stessa sono corretti;

RICHIAMATE:

* la L.R. 64/1998 di istituzione dell’ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente;
* il Regolamento Generale dell’ARPA. Abruzzo, approvato con DGR n. 689 del 30/09/2013, così come modificato con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Abruzzo n. 112/2023 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/2024;
* la Legge n. 132/2016 “Istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e disciplina dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”.
* la delibera del Direttore Generale n. 10 del 19/02/2025 con la quale, nel prendere atto delle modifiche apportate dall’art. 26 della L.R. n. 1 del 6.02.2025 alla L.R. n. 64/98 istitutiva dell’Agenzia, si dispone che in tutti gli atti e per tutte le modalità comunicative dell’Agenzia:

le parole "Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale";

l'acronimo "ARTA" è sostituito dal seguente: "ARPA";

CONSIDERATO:

* che l’art. 10 comma 13 della L.R. n. 3 del 25.03.2002 “Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo” prevede che siano allegati al Bilancio Annuale di previsione della Regione Abruzzo, i Bilanci degli Enti, Agenzie ed Aziende Regionali;
* l’art. 47 della L.R. 3/2002 prevede che i bilanci delle Agenzie Regionali sono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio.

**VISTO** il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.

**tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare che:

* a decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art. 2 in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011 che assume valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
* dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio);
* l’elaborazione del bilancio di previsione 2025-2027 per missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale (regioni e enti regionali) per missioni e programmi.

**CONSIDERATO** che**:**

* per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;
* occorre provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

**DATO ATTO** che**:**

* in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi;
* sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

**RICHIAMATO** l’art. 3, comma 12, del D.Lgs 118/2011 ai sensi del quale occorre provvedere all'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale, necessaria per l’elaborazione del rendiconto.

**ACCERTATO** che la rideterminazione del risultato di amministrazione al 1gennaio 2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, ha prodotto un disavanzo straordinario di amministrazione a seguito degli accantonamenti e vincoli imposti dalle nuove disposizioni in materia.

**DATO ATTO** che il disavanzo di amministrazione risultante dal riaccertamento straordinario dei residui viene finanziato, ai sensi dell’articolo 3, comma 16, del Decreto Legislativo n°118/2011 e del D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 02/04/2015, che individua le modalità di calcolo del maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e le modalità di ripiano derogatorie rispetto alle modalità ordinarie del disavanzo straordinario di amministrazione, con una quota annuale a carico del bilancio d’esercizio pari ad € 20.581,00 per un periodo di dieci esercizi.

TENUTO CONTO che il Bilancio di previsione dell’Agenzia deve essere predisposto in termini di competenza e cassa.

CONSIDERATO che la L.R. 64/98 prevede che l’Agenzia sia finanziata da un contributo a valere sul fondo sanitario (art. 29 comma 1 lettera a), da considerarsi indistinto e volto al finanziamento della generalità della spesa dell’Agenzia e da un fondo (art. 29 comma 1 lettera b) determinato annualmente con legge di bilancio regionale, di cui una quota è volta alle finalità di cui all’art. 1 bis ai sensi della L.R. n. 27 del 14.07.2010.

PRESO ATTO della Relazione Programmatica per il conseguimento degli obiettivi ambientali, elaborata ai sensi dell’art. 10 della L.R. 64/98 come modificato con L.R. 27/2010, allegato A).

VISTE l’allegata relazione illustrativa al bilancio di previsione 2025, 2026, 2027, allegato B) e la nota integrativa del bilancio di previsione 2025,2026,2027 allegato C).

VISTO l’allegato prospetto di Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2025,2026,2027 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, predisposto in termini di competenza e cassa, all. 9 al bilancio - allegato D) della presente Deliberazione.

**TENUTO CONTO** che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio sulla base delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio 2025,2026,2027.

CONSIDERATO che:

* nel bilancio di previsione sono state previste, sia in termini di competenza che di cassa, le entrate derivanti dalle attività dei laboratori sulla base delle previsioni finali presunte dell’anno in corso e delle attività ordinarie dell’Agenzia;
* sono state iscritte le somme per contributi ordinari per l’anno 2024, di cui all’art. 29 comma 1 lettera a) € 12.496.000,00 e lett. b) € 490.000,00 destinate al finanziamento sia della spesa corrente per garantire la funzionalità dell’Agenzia che di investimento per l’acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche per le finalità di cui all’art. 1 bis della L.R. 27/2010;
* sono state inoltre considerate le somme derivanti da progetti, convenzioni, servizi e interessi attivi;
* le entrate per conto terzi e partite di giro corrispondono alle spese per conto terzi e partite di giro;
* nella determinazione delle previsioni si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla L. 122/2010.

**DATO ATTO** che:

* le spese del personale a tempo indeterminato, dirigenziale e del comparto, per lo svolgimento delle attività istituzionali programmate, in esecuzione dell’applicazione dei CCNL di comparto e di area 2019/2021, ammontano a € 8.850.919,29;
* i fondi relativi alle condizioni di lavoro e alla premialità, del personale del comparto e della dirigenza, sono stati adeguati agli incrementi

**RILEVATO** che una parte del finanziamento annuale della Regione Abruzzo è dato dal trasferimento erogato dal fondo Regionale dell’Ambiente e Territorio la cui previsione per l’anno 2025 è di € 490.000,00 non conferma lo stanziamento in entrata dell’anno 2024, di € 1.350.000,00 questo non consentirà il pieno adempimento previsto dalla Delibera del Direttore Generale n. 11 del 25/0/2025 in attuazione del P.I.A.O. 2025-2027.

**EVIDENZIATO** che:

* la programmazione delle attività deve tener conto dei vincoli connessi agli stanziamenti di bilancio che deve garantire le risorse finanziarie necessarie per il corretto funzionamento degli obiettivi istituzionali dell’Agenzia, nel rispetto dell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse pubbliche, degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza economicità e qualità dei servizi;
* nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 165/2001 il piano delle assunzioni può essere realizzato solo ed esclusivamente con la coerenza della programmazione finanziaria e di bilancio proprio per garantire gli equilibri di bilancio stesso;
* la programmazione delle attività proposta potrà essere realizzata solo con il rispetto dell’ottimizzazione delle risorse finanziarie, tecniche ed umane e pertanto con l’attuazione del piano delle assunzioni così come approvato;
* le assunzioni programmate, in adempimento e con le finalità di cui alla richiamata DGR n. 11 del 25/02/2025, nel PIAO 2025-2027 potranno essere effettuate solo in parte a causa del taglio del trasferimento di risorse da parte della Direzione Ambiente e Territorio della Regione Abruzzo.

**DATO ATTO** che il Comitato tecnico ha espresso parere favorevole, allegato E);

VISTO ed acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore legale dell’ARPA allegato F);

VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa reso dal Direttore Amministrativo;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore Tecnico;

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di annullare e sostituire integralmente, con il presente atto, la Delibera n. 26 del 02/02/2025;

1. di adottare lo schema di Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2025, 2026, 2027, di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che lo stesso assume pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, (prospetto inerente il preventivo finanziario gestionale pluriennale esercizi 2025, 2026, 2027) - allegato 9 al bilancio - allegato D) della presente Deliberazione;
2. di APPROVARE la Relazione Programmatica al Bilancio, allegato A), per il conseguimento degli obiettivi ambientali, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 64/98, la Relazione illustrativa, allegato B) e la nota integrativa al bilancio di previsione 2025, 2026, 2027 allegato C);
3. di trasmettere copia della presente, correlata del parere del Comitato Tecnico allegato E) e del Revisore legale dell’ARPA allegato F), alla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 8 della L.R. 64/1998.